REGOLAMENTO (CE) N. 203/98 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 4154/87 che definisce i metodi di analisi ed altre disposizioni di carattere tecnico necessarie all'applicazione del regime di importazione delle merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di assicurare un trattamento uniforme all'importazione dalla Comunità di merci al quale si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [3], è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione [4] per quanto riguarda la procedura analitica per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte;

considerando che, a seguito degli studi e sperimentazioni effettuate dai laboratori incaricati di effettuare tale tipo di determinazione, la procedura ripresa all'articolo 1 del presente regolamento appare come la più appropriata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4154/87 è sostituito dal testo seguente:

«3. Tenore in materie grasse del latte:

a) Fatte salve le disposizioni della lettera b) seguente, il tenore in peso di materia grassa del latte della merce tal quale è determinato mediante estrazione con etere di petrolio previa idrolisi con acido cloridrico;

b) Quando, nella composizione della merce, sono dichiarate anche delle materie grasse diverse da quelle del latte, è applicata la procedura seguente:

— il tenore percentuale in peso, di materia grassa (totale) della merce tal quale è determinato come indicato nella precedente lettera a);

— per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso in percentuale di materia grassa della merce tal quale divisa per cento».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44.
[3] GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[4] GU L 392 del 31. 12. 1987, pag. 19.